

**Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 fra gli Enti Locali e Società soci di Navigli Ambiente S.r.l. per l'esercizio del controllo analogo sulla Società .**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di dicembre, in Abbiategrasso, presso la sede sociale di Navigli Ambiente S.r.l., fra il:

- Comune di ABBIATEGRASSO, rappresentato dal Sindaco Pierluigi Arrara, munito degli occorrenti poteri
- Comune di MOTTA VISCONTI, rappresentato dal Sindaco Primo Paolo De Giuli, munito degli occorrenti poteri
- AMAGA S.p.a di Abbiategrasso, rappresentata dall'Amministratore Unico Stefano Bignamini, munito dei poteri occorrenti

Ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale e dell'Assemblea Societaria:

ABBIATEGRASSO: Del. C.C. n.19 del 19/03/2014

MOTTA VISCONTI: Del. C.C. n. 18 del 09/04/2014 e C.C. n. 26 del 14/05/2014

#### **PREMESSO**

- a) che la società a totale partecipazione pubblica Navigli Ambiente S.r.l. . con sede in Abbiategrasso, viale C. Cattaneo, n. 45, P.IVA 05130500969, ("Navigli"), è stata costituita con atto del 13 giugno 2006, Rep 15770 e che i suoi soci sono attualmente i seguenti Enti Locali, in appresso elencati con indicazione della quota di capitale attualmente detenuta :

Socio	Percentuale di partecipazione
Amaga S.p.a	80 %
Comune di Motta Visconti	20 %

- b) che Navigli Ambiente S.r.l. è una società di scopo costituita da AMAGA S.p.a , che eroga servizi pubblici locali e/o di interesse generale
- c) che Amaga S.p.a. è posseduta al 100% dal Comune di Abbiategrasso
- D) la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999, che ha statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- e) che la normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- f) che il Legislatore è intervenuto a completare la materia con l'articolo 34 del decreto legge n. 179/2012, ai commi da 13 a 18;

- g) che, altresì, il Legislatore è intervenuto con il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ad integrare il citato D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserendo, fra l'altro, l'art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, che si applicherà dal 2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 agli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- h) il controllo analogo si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una *longa manus* del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;
- i) nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;
- j) quanto sopra trova conferma nella Proposta di Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla Commissione Europea il 20.12.2011, nell'ambito del procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD), all'art. 15;
- k) per quanto attiene ai Gruppi societari, la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456/2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) hanno chiarito come il modello in house

possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione;

- l) che ai sensi delle precitate disposizioni, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione di AMAGA quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi di interesse economico generale;
- m) che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero “la delega di funzioni” da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- n) che i Soci intendono confermare la natura della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale e realizzare pertanto un controllo congiunto su Navigli Ambiente S.r.l. , analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche **Convenzione**);
- o) che i Soci, pertanto, devono porsi anche quale organismo di indirizzo ed esercizio del controllo analogo delle società controllate qualificabili come “società in house providing”;
- p) che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento dagli

organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 – Scopo della convenzione.**

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo *in house* per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società e sulle società *in house* del Gruppo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata; pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.
3. Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

## **Articolo 2 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.**

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2024, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purchè tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

## **Articolo 3 – Capitale di Navigli Ambiente.**

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 7) dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico in Navigli Ambiente S.r.l. non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata delle società stesse; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.



#### **Articolo 4 – Amministrazione della Società.**

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alla prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. Il Presidente della Società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri previsti dalla Legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale.
3. Il Coordinamento dei Soci propone gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati agli Amministratori.

#### **Articolo 5 – Coordinamento dei Soci. Controllo dei soci**

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (il "Coordinamento"), composto da un membro in rappresentanza di ogni Comune socio, e da un membro nominato dal Comune di Abbiategrasso quale socio unico di Amaga S.p.a., nominato con provvedimento del competente organo comunale. In caso di impossibilità a partecipare o in funzione della specificità della materia da trattare, può essere delegato un sostituto con delega specifica rilasciata dallo stesso organo comunale competente. E' facoltà degli Enti Locali conferire delega, per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più Enti Locali.
2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale



dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

3. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 codice civile, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci solo previo autorizzazione preventiva del Coordinamento, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme del Codice Civile in materia di società per azioni. L'Assemblea Ordinaria, ove deliberi in senso difforme dal parere del Coordinamento, nelle materie diverse da quelle di cui nel secondo periodo del presente punto, sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione;
4. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione semestrale, la Società inoltra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, inoltre ha la facoltà di indicare gli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi.
5. I componenti del Coordinamento sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Soci, che possono chiederne l'audizione.
6. In ogni caso, ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, i soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività della società o del gruppo nel loro complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico – finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla Società ed al Coordinamento, ed il relativo riscontro sarà fornito dalla Società;

7. Il Coordinamento avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi dal gruppo e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti Locali per il tramite del coordinamento;
8. Inoltre la Società dovrà trasmettere al Coordinamento la seguente documentazione:
  - a. Gli ordini del Giorno di convocazione dei Consigli di Amministrazione, contestualmente all'invio dei medesimi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b. I verbali dei Consigli di Amministrazione, laddove non ostino specifici elementi di riservatezza dei verbali stessi; in tali casi la trasmissione del verbale potrà essere sostituita da un sunto delle deliberazioni assunte;
  - c. ogni attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza, che non sia ricompreso delle linee strategiche della Relazione Previsionale-Budget approvato dal Coordinamento e dall'Assemblea;
  - d. la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'assemblea, in luogo dei 15 gg. previsti ordinariamente dalla legge per gli azionisti;
  - e. ogni operazione immobiliare;
  - f. mutui, avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;

- g. proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale, in caso di nomina di Amministratore Unico la Società dovrà trasmettere al Coordinamento un report semestrale sulla propria attività;
9. Il Coordinamento si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Coordinamento nel suddetto termine, può prescindersi dal parere preventivo del Coordinamento;
10. Le Parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente Convenzione assolve solo in parte alle esigenze sottese all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le Parti si danno altresì atto che il predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun Ente Locale di adempiere a quanto previsto dal citato d.l. 174/2012, segnatamente con riferimento all'introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ente di procedere al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata.

#### **Articolo 6 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.**

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6, comma 3, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. Il Coordinamento è altresì convocato ogni qualvolta il

Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.
5. Ove ritenuto opportuno, il Coordinamento potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Coordinamento medesimo.
6. Ogni comunicazione indirizzata al Coordinamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica, ove istituita, agli indirizzi comunicati da parte del Coordinamento; in mancanza, la comunicazione andrà indirizzata alla Società, che provvederà all'inoltro ai componenti del Coordinamento.

#### **Articolo 7 – Recepimento della Convenzione.**

I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci di Navigli Ambiente S.r.l. ; l'Assemblea, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo su Navigli Ambiente S.r.l.

#### **Articolo 8 – Recesso.**

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

#### **Articolo 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Milano.

#### **Articolo 10 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.**


1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione su azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la presente Convenzione.
2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

#### **Articolo 11 – Limiti alle modifiche dello statuto della Società.**

Modifiche allo statuto potranno essere apportate solo previa modifica della presente Convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.

#### **Articolo 12 - Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.**

L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale



della medesima da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società, ivi compresi i Soci che compongono il Coordinamento dei Soci.


Navigli Ambiente S.r.l. sottoscriverà la presente Convenzione, per adesione, ad esito dell'approvazione della stessa da parte dell'Assemblea dei Soci e della modifica dello Statuto sociale come convenuta nella Convenzione medesima, e previa presa d'atto da parte dei relativi Consigli di Amministrazione.

**Articolo 13 – Spese e oneri.**

1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa I, del d.P.R. n. 131/1986.


Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di ABBIATEGRASSO, Pierluigi Arrara



---

Comune di MOTTA VISCONTI, Primo Paolo DE GIULI





---

AMAGA S.p.a. , Stefano Bignamini



---



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the page number.